

Tribunale di Bari

Quarta

RG: 2870 /2019

Evento: liquidazione patrimonio

Il GD

letta la domanda di liquidazione dei beni presentata da NICASTRI ANNA ai sensi dell'art. 14 ter l. n. 3/2012;

evidenziato che con provvedimento del 05.06.2019 è stata nominato liquidatore l'avv. MARIA SANTA ATTOLICO;

rilevato che il presente fascicolo risulta formalmente assegnato alla scrivente (dopo il collocamento a riposo del precedente titolare dott.ssa Pasculli) solo il 13.07.2023 a seguito di istanza presentata dal liquidatore l'11.07.2023 per l'integrazione del decreto di nomina con le indicazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico;

ritenuta la fondatezza dell'istanza;

osservato che ai fini della fissazione del tetto di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b) deve autorizzarsi la ricorrente a trattenere per il proprio sostentamento dallo stipendio percepito la somma di € 795,00 mensili con messa a disposizione della procedura del residuo da versarsi su conto corrente che si autorizza il liquidatore ad aprire per far confluire i proventi dell'attività di liquidazione, tenuto conto che in atti risulta mancare il contratto di locazione dell'immobile in Gioia del Colle per il quale la Nicastri asserisce di sopportare un esborso di € 500,00 mensili. La ricorrente potrà esibire tale documentazione al liquidatore che la depositerà in atti, formulando eventuale istanza di modifica del decreto sul punto;

PQM

Integra il decreto del 05.06.2019 come segue :

ritenuto che la procedura di liquidazione debba necessariamente includere tutti i beni e le utilità percepiti nel corso della procedura e

che pertanto eventuali somme percepite in pendenza di procedura ed eventuali giacenze o depositi bancari dovranno essere devolute ai creditori;

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di NICASTRI ANNA;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, a cura del liquidatore la domanda ed il decreto siano comunicati ai creditori e pubblicati sui siti ufficiali del Tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari, con spese a carico dell'istante, e che sia disposta l'annotazione sul registro delle imprese;

ORDINA

l'eventuale trascrizione del decreto, equiparato all'atto di pignoramento ex art. 14 quinquies 3°co. 1. n. 3/2012, nel registro immobiliare e presso il Pra;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, autorizzando la ricorrente ex art. 14 ter comma 6 lett. b) a trattenere per il proprio sostentamento dallo stipendio percepito la somma di € 795,00 mensili con messa a disposizione della procedura del residuo da versarsi su conto corrente su conto corrente che si autorizza il liquidatore ad aprire per far confluire i proventi dell'attività di liquidazione;

DISPONE

che entro il 31 dicembre di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria una relazione sull'attività svolta, con indicazione dell'attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso;

AVVISA

Che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda, sotto la vigilanza del G.D.

Bari 18/07/2023

Il Giudice delegato

Laura Fazio